CAMERA DEI DEPUTATI N. 3784-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **BIAGIONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

nella seduta del 20 maggio 1975

—

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

Presentata alla Presidenza il 26 giugno 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 7 marzo 1973 nella mia relazione sul disegno di legge relativo alla integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, che divenne poi la legge 18 marzo 1973, n. 274, iniziai affermando: « Non è certo superfluo sottolineare ancora una volta lo stato di disagio in cui si trovano le nostre piccole e medie aziende, le cui difficoltà e recessioni si sono presentate con andamento ciclico e ricorrente nell'ultimo decennio. I motivi dell'attuale situazione so-

no numerosi e vanno, per citarne alcuni, da una inadeguata politica bancaria e dal carico degli oneri previdenziali, all'improvvisazione manageriale, alle lotte sociali e, in alcune regioni, a calamità naturali (alluvioni, terremoti, eccetera) ». Oggi ai predetti motivi è da aggiungere l'apporto purtroppo imponente dato alla recessione dell'industria italiana piccola e media dalla crisi petrolifera con tutte le conseguenze che vanno dall'aumento vertiginoso delle materie prime alla dura restrizione del credito bancario.

Dinanzi al ripetersi di queste situazioni si è fatto fronte dal 1961 con le seguenti leggi che possiamo definire di soccorso, mentre resta come base per lo sviluppo delle medie e piccole aziende l'ormai veterana legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni:

legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni;

legge 11 marzo 1965, n. 123 (meglio conosciuta come fondo speciale);

legge 22 marzo 1971, n. 184;

legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con successiva legge di integrazione e modifica del 7 giugno 1975, n. 228;

legge 8 agosto 1972, n. 464 (articolo 9) rifinanziata con legge del 7 giugno 1975, n. 230;

legge 18 maggio 1973, n. 274.

Ricordo che l'IMI ha fatto 376 operazioni con la legge n. 123 e, per la storia, già dopo due anni, e cioè nel 1967, ben 27 aziende finanziate col fondo speciale erano fallite e 56 insolventi. Col titolo I della legge n. 184 che prevedeva un finanziamento di 40 miliardi, si affidava all'IMI il compito di provvedere a interventi in compartecipazione in aziende in difficoltà. A distanza di quattro anni dalla pubblicazione della legge, se sono bene informato, l'IMI è riuscito solo di recente ad impegnare i 40 miliardi. Infatti mentre il centro-nord ha velocemente raggiunto la cifra di competenza, il Mezzogiorno soltanto da poco è riuscito ad usare la parte riservatagli. Per il titolo II della predetta legge n. 184, la GEPI con gli iniziali 60 miliardi previsti e coi successivi 96 miliardi stanziati ai sensi della legge 1° febbraio 1974, n. 59, ha deliberato a tutto il 31 dicembre 1974, 85 interventi di cui 62 già operanti che riguardano: 2 aziende con tutto il personale in cassa integrazione, 3 in attesa di attuazione, 7 in partecipazione indiretta tramite aziende collegate, 11 aziende già cedute.

Per quanto riguarda la citata legge n. 1101 relativa al settore tessile, sono stati impegnati tutti i 200 miliardi previsti dal dispositivo. Sui piani di ristrutturazione presentati dalle piccole e medie aziende sono stati riconosciuti mutui agevolati per il 75 per cento e per le aziende di dimensioni maggiori per il 50 per cento, mentre per gli artigiani il mutuo agevolato ha ricoperto, entro i limiti di 30 milioni, tutto il piano presentato. Alle aziende tessili del Mezzogiorno ed a quelle del Trentino-Alto Adige il mutuo è stato riconosciuto al 100 per cento. Sono state complessivamente deliberate 539 operazioni di cui 190 per aziende artigiane. Per il Mezzogiorno sono state accolte tutte le domande presentate e cioè 40.

La legge originaria per l'integrazione salariale, la n. 1115, modificata e migliorata con l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 484, e recentemente integrata con la legge 20 maggio 1975, n. 164, riporta i seguenti oneri finanziari:

1968, lire 252.000.000; 1969, lire 2.514.834.000; 1970, lire 1.574.450.000; 1971, lire 27.280.130.000; 1972, lire 32.549.000.000; 1973, lire 12.730.000.000; 1974, lire 36 miliardi 785.000.000. Per il 1975 si prevede un onere non superiore ai 38-40 miliardi. In sette anni l'integrazione salariale raggiungerà l'onere di oltre 160 miliardi.

Questo intervento di altissimo valore umano produce dei fenomeni non certo positivi dal punto di vista socio-economico. Con la legge 20 maggio 1975, n. 164, viene mantenuto per tempo indeterminato al lavoratore il 90 per cento del salario senza prestazione d'opera e ciò, a lungo andare, arriva a modificare la personalità stessa del lavoratore. Inoltre un salario senza corrispettivo di bene prodotto è evidentemente fattore di squilibrio economico. Si calcola che un lavoratore in cassa integrazione a zero ore costi oggi complessivamente oltre due milioni e mezzo all'anno, senza che a questa cifra faccia da corrispettivo nessuna produzione. Da notare infine che l'azienda che ha tutto il personale a cassa integrazione esce dal giro dei beni prodotti da altre aziende e ciò è evidentemente ragione di turbativa e di squilibrio.

Ho fatto queste osservazioni sulle varie leggi « di soccorso » per portare gli onorevoli colleghi ad un esame obiettivo dei risultati sortiti dall'applicazione della legge n. 1470 e successive integrazioni e modifi-

cazioni. Ecco l'elenco dei successivi stanziamenti:

legge originaria 18 dicembre 1961, n. 1470, lire 5 miliardi;

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, lire 8 miliardi;

legge 1° ottobre 1969, n. 666, lire 10 miliardi;

decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 745, lire 30 miliardi;

legge 22 marzo 1971, n. 184, lire 10 miliardi;

legge 18 maggio 1973, n. 274, lire 40 miliardi; infine con il presente disegno di legge n. 3784, lire 30 miliardi. Il tutto per complessivi 143 miliardi diluiti in 14 anni di operatività. Cifra lontana dai 160 miliardi spesi in sette anni per l'integrazione salariale e di poco maggiore a quella impegnata con la famosa legge 11 marzo 1965, n. 123, e integrata con la legge 23 dicembre 1966, n. 1133, meglio conosciuta col nome di « fondo speciale ».

Con la legge n. 1470 e successive integrazioni sono state assistite 767 aziende. Alla data odierna risultano fallite soltanto 75 aziende e cioè meno del 10 per cento. Da tenere presente che si è operato su aziende in dissesto finanziario e quindi in situazioni estremamente difficili e sempre sotto la pressione dell'urgenza evidenziata dalla posizione delle maestranze e dei sindacati. D'altra parte, il carattere di « risanamento » degli interventi nonché le loro finalità sociali – esplicitamente richiamate dal legislatore – non potevano escludere, dal merito di credito, aziende già in partenza caratterizzate da rilevanti squilibri.

Nella generalità delle situazioni, comunque, si è assistito ad una recuperata efficienza tecnico-organizzativa, al consolidamento di ingenti partite di debito (il tutto con intuibile e positivo effetto di moltiplicazione) e ad un deciso riequilibrio delle tensioni strutturali o, se non altro, ad un rinvio della loro soluzione su posizioni d'attesa indubbiamente migliori.

È da tener presente che i criteri di proposta seguiti dall'IMI postulano un riferimento diretto al carico occupazionale, con proposte massime generalmente pari a lire 3 milioni per dipendente occupato, e resta pertanto confermato, anche per tale motivo, il conseguimento di risultati che potrebbero da soli autorizzare una valutazione positiva degli interventi. Il numero degli addetti occupati presso le aziende finanziate risultava, all'atto delle rispettive stipule, pari a circa n. 65.000 unità.

Per quanto concerne i 75 fallimenti, eccone la ripartizione annuale: uno nel 1965, uno nel 1966, 3 nel 1967, nessuno nel 1968, 3 nel 1969, 7 nel 1970, 11 nel 1971, 21 nel 1972, 14 nel 1973, 9 nel 1974, 5 nel 1975. I fallimenti – per lire 14,3 miliardi – interessano circa 5.500 posti di lavoro, che mediamente vennero sostenuti (in virtù dei mutui in base alla legge n. 1470) per un periodo di oltre 2 anni. Il momento relativamente breve trascorso fra stipule e fallimenti è testimonianza di situazioni già profondamente compromesse e non più suscettibili di risanamento con interventi di modesta portata finanziaria (le rispettive domande di mutuo erano state infatti formulate per un importo iniziale di lire 60 miliardi circa). Può risultare sintomatico che tra le 249 aziende finanziate sulla legge n. 274 ne sia ad oggi fallita solo una, mentre fra il totale delle 260 richiedenti non ammesse all'intervento – ma regolarmente istruite dall'IMI – i fallimenti sono stati già otto.

Delle aziende assistite il 49 per cento sono localizzate nel Mezzogiorno e il 36 per cento nelle aree depresse del centro-nord. Di 40 miliardi stanziati con la legge n. 274, lire 24 miliardi sono stati destinati ad aziende operanti nel Mezzogiorno che risultano ammontare a 155 su un totale di 254 aziende esaminate. Le aziende assistite sono prevalentemente piccole e medie e ciò è anche dimostrato dall'importo degli interventi eseguiti che non supera, per l'80 per cento dei casi, i 200 milioni per azienda.

I settori che maggiormente hanno beneficiato delle leggi di soccorso sono stati: metalmeccanico 18 per cento; tessile 15 per cento, alimentare 12 per cento; abbigliamento 14 per cento; grafico 10 per cento.

Per quanto riguarda la situazione attuale, si rammenta che n. 112 domande, presentate ai sensi della legge n. 274, risultano ancora in fase istruttoria, essendo stata richiesta la prescritta relazione all'IMI. Di queste 112 domande, 90 risultano, in data odierna, complete a tutti gli effetti e pronte ad essere portate in Comitato. Negli ultimi mesi, sono, inoltre pervenute agli uffici circa 170 domande di riesame di situazioni aziendali già vagliate dagli uffici del Ministero per una richiesta di lire 54 miliardi circa (tra richieste di integrazione e riesame di domande respinte) nonché cir-

ca 300 nuove domande per un importo richiesto di lire 150 miliardi. In totale risultano giacenti al Ministero, in diversa fase istruttoria, complessivamente n. 582 domande per circa 214 miliardi.

Questi dati dimostrano l'interesse e l'importanza che, sia nel mondo industriale che in quello sindacale, vengono attribuite alle leggi di soccorso.

Purtroppo all'imponente richiesta si risponde oggi con un'offerta di 30 miliardi, tanti ne prevede il disegno di legge in esame. È certamente una risposta inadeguata; la Commissione industria è stata unanime ad invitare il Governo a reperire subito o entro breve tempo una cifra ben più importante per dare adeguata risposta alle richieste già pervenute. Con l'attuale stanziamento è prevedibile di poter evadere soltanto circa 150 delle 582 domande giacenti al Ministero dell'industria. Non si può certo considerare chiuso il problema col finanziamento proposto, anche se l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che i rientri per finanziamenti accordati in base alla legge n. 1470 e successive integrazioni vengano riassegnati all'IMI per la concessione di nuovi prestiti.

BIAGIONI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e con le modalità e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

Le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabilite, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni, affluiranno al bilancio dello Stato. Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma precedente

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

saranno riassegnate all'Istituto mobiliare italiano per essere destinate alla concessione di finanziamenti a termine della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni.

In dipendenza delle norme di cui ai precedenti commi saranno apportate le occorrenti modifiche alla convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto mobiliare italiano, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

La relazione trimestrale che l'Istituto mobiliare italiano presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è trasmessa anche al Ministero del tesoro.

ART. 3.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1975 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei beni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione e frutteranno interessi pagabili in rate seme-

ART. 3.

Identico.

strali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento – anche tramite consorzi, pure di garanzia – all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1975 le occorrenti variazioni di bilancio.